

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sezione di Roma

RICORSO CON ISTANZE CAUTELARI

Per: **MUSARDO ALESSANDRA** (c.f. MSRLSN76M51D862D), nata a Galatina (Le) l'11.08.1976, residente ad Aradeo, via Leonardo da Vinci n. 3, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'Avv. Esmeralda Nardelli (c.f.NRDSRL56S46F842I) numero di fax 0836/553615 (PEC: esmeraldanardelli@pec.it) - in virtù di procura in atti - nonché da sé medesima (PEC: musardo.alessandra1@ordavvle.legalmail.it), entrambe elettivamente domiciliate in Roma alla via Flaminia n.189, presso la segreteria di codesto on.le TAR

RICORRENTE

CONTRO: **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** (c.f. 97591110586)
in persona del Ministro p.t.,

Nonché contro:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (c.f. 80188230587),
in persona del legale rappresentante p.t.


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA (c.f. 80243510585), in persona del legale rappresentante p.t.

COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM (c.f. 80243510585),
in persona del legale rappresentante p.t.

FORMEZ PA – CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A., (c.f. 80048080636), in persona del legale rappresentante p.t.;

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono *ope legis* domiciliati

RESISTENTI



NEI CONFRONTI DI:

Dimitri Francesca, Amato Daniela, nonché di tutti i soggetti collocati nella graduatoria di merito relativa al concorso dei vincitori del Distretto della Corte di Appello di Lecce relativa al concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia.

CONTROINTERESSATE



Per l'annullamento, previa adozione di misure monocratica e collegiale idonee a sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati e ad imporre alla resistente la riformulazione della graduatoria ai fini del riconoscimento del miglior punteggio spettante alla ricorrente nonché ad assicurare alla medesima la possibilità di subentrare nei contratti di lavoro medio tempore stipulati:

- della graduatoria vincitori profilo Giuri Eco – Distretto della Corte d'Appello di Lecce, relativa al concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, approvata e pubblicata sul sito www.riqualficazione.formez.it in data 14.01.2022 (all.1) nonché dei relativi atti di approvazione sconosciuti alla ricorrente;
- della graduatoria vincitori e idonei del medesimo concorso, adottata dalla

Commissione interministeriale RIPAM e pubblicata sul sito www.riqualficazione.formez.it in data 14.01.2022 (all.2) nonché dei relativi atti di approvazione sconosciuti alla ricorrente;

- del Provvedimento del Ministero della Giustizia del 09.02.2022 m_dg.DOG.09/02/2022.0001829.ID relativo al Distretto di Lecce codice "LE – 303" unità con il quale si dispone l'assunzione a tempo determinato, per il periodo di 2 anni e 7 mesi, di 303 unità di personale di cui all'allegato elenco (all. 3);

- degli atti convocazione e del calendario di convocazione ai fini dell'immissione in possesso dei vincitori a far data 21 – 23 febbraio p.v. (all.4);

- del bando di concorso (all.5), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 dell'08.08.2021, in particolare nella parte in cui prevede il raddoppio del punteggio per le lauree conseguite da non oltre 7 anni del termine ultimo per la presentazione della domanda nonché, ove occorra, nella parte in cui non comprende anche le lauree quadriennali in giurisprudenza (vecchio ordinamento) quale titoli meritevoli del punteggio aggiuntivo di punti 2,00 previsto dall'art. 6, comma 2, alla pari della laurea magistrale o specialistica;

- dei verbali contenenti i criteri di attribuzione dei punteggi – afferente alla valutazione dei titoli – non cognitivi, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di punti 2 per i concorrenti in possesso della laurea specialistica ovvero magistrale e non prevedono il riconoscimento di analogo punteggio alle lauree del cd. vecchio ordinamento nonché nella parte in cui prevedono il raddoppio del punteggio in favore delle lauree conseguite da non oltre sette anni;

- ove occorra, del verbale n. 10 del 03.12.2021 (all. 6) pervenuto in data 18.02.2022 nonché del verbale/i di correzione della prova scritta e di

attribuzione dei punteggi ai candidati della graduatoria del distretto di Lecce, alla data odierna non conosciuti siccome non ostesi dalle PP.AA.;

- degli atti conseguenti, presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi gli eventuali contratti individuali di lavoro *medio tempore* stipulati, pregiudizievoli per le ragioni di parte ricorrente.

E per l'accertamento del diritto della ricorrente a conseguire la migliore e corretta attribuzione del punteggio spettante nonché la corretta attribuzione dei titoli valutabili e, in conseguenza, ad essere inserita nella graduatoria dei vincitori del distretto di Lecce del concorso *de quo* per effetto dell' attribuzione dei due punti nonché dei sette punti derivanti dal conseguimento del titolo di studio in epoca precedente agli ultimi sette anni.

FATTO

1. La odierna ricorrente, laureata in giurisprudenza (in costanza del cd. vecchio ordinamento universitario), partecipava al concorso pubblico, su base distrettuale, per l'assunzione a tempo determinato nei ruoli del Ministero della Giustizia quale addetto all'Ufficio per il Processo, risultando idonea non vincitrice con il punteggio totale di 26,65 (a fronte della soglia utile all'assunzione per i candidati del profilo giuridico pari a 27,25 punti);
2. L'attuale posizione in graduatoria della ricorrente (n. 313 della graduatoria idonei e vincitori, all. 2) non si ritiene corretta in ragione dell'erronea attribuzione dei punteggi relativi alla valutazione dei titoli (art. 6 del bando, all. 5) giacché la P.A. attribuiva due punti ai soli candidati muniti di laurea specialistica o magistrale a discapito dei laureati nel cd. vecchio ordinamento, titoli questi ultimi per legge equiparati, ai quali non veniva riconosciuto analogo punteggio.

-
3. Risulta, inoltre, discriminatorio e illegittimo il trattamento riservato ai candidati di maggiore età, come la ricorrente, che venivano pregiudicati per effetto del riconoscimento del raddoppio del punteggio previsto per il titolo di studio in favore dei candidati laureati da non oltre sette anni.
4. Con nota PEC in data 16 gennaio 2022 (all. 7) la ricorrente avanzava istanza di accesso agli atti relativi alla procedura e all'attribuzione dei punteggi ai candidati vincitori della graduatoria del distretto di Lecce, con particolare riferimento all'attribuzione dei titoli, ma le Amministrazioni resistenti riscontravano la richiesta unicamente trasmettendo il verbale n. 10 del 03.12.2021 (all.6), del tutto inconferente e avulso rispetto alla richiesta, privandola così della possibilità di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa in questa sede giurisdizionale.
5. L'esito della valutazione penalizza oltremodo l'odierna ricorrente che non merita di essere collocata nell'attuale posizione in graduatoria ingiustamente preclusiva della possibilità di lavorare nel profilo di che trattasi.
6. Nei giorni scorsi, peraltro, codesto on.le Tribunale con Ordinanza collegiale n. 1739/2022 reg.prov.coll. del 14.02.2022 accoglieva la domanda cautelare di altra candidata collocata nella medesima graduatoria alla quale parimenti non veniva riconosciuto il punteggio aggiuntivo (2 punti) per il conseguimento del titolo superiore a quello di accesso al concorso (laurea triennale), sospendendo il provvedimento impugnato, con obbligo della P.A. di riesaminare, entro trenta giorni, la posizione della ricorrente alla luce della illogica e irragionevole disparità di trattamento in punto di valutazione dei titoli universitari.

DIRITTO**1) ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIGUARDO AL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL GIUSTO PUNTEGGIO ALLA LAUREA QUADRIENNALE (CD. VECCHIO ORDINAMENTO UNIVERSITARIO). DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO.**

1.1 Il Decreto Interministeriale 09 luglio 2009 (all.8), pubblicato sulla G.U. 7 ottobre 2009 n. 233, adottato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prevede la totale equiparazione, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, delle lauree cd. vecchio ordinamento con quelle specialistiche ovvero magistrali:

- *Art. 1: «I diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto».*

Con riguardo alla laurea in giurisprudenza, la tabella allegata al decreto in questione prevede l'equiparazione ai fini di che trattasi della laurea in giurisprudenza conseguita nel regime previgente al DM n. 509 del 1999 con la laurea specialistica "22/S Giurisprudenza" nonché con quella magistrale "LMG/01 Giurisprudenza".

Ne consegue che, in tutti i bandi pubblici finalizzati all'assunzione nella

—————◆—————

Pubblica Amministrazione, il trattamento giuridico riservato a tali titoli deve essere identico, non essendo legittimo discriminare i soggetti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nel regime previgente rispetto a quelli muniti di titoli di studio conseguiti nel regime posteriore al DM n. 509/99.

Di contro, la valutazione compiuta nei confronti della ricorrente risulta illegittima giacché la Commissione non ha riconosciuto il punteggio aggiuntivo (punti 2) previsto dall'art. 6, co. 2, lett. i, per i titoli superiori a quelli di accesso al profilo rappresentato dal solo diploma di laurea triennale (cfr. art. 2 "Requisiti per l'ammissione", all. 5).

La laurea in giurisprudenza conseguita nel cd. vecchio ordinamento, essendo equiparata alla laurea specialistica e magistrale, alla luce della richiamata normativa di settore, non può essere valutata in modo deteriore a causa del mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo previsto per i titoli superiori.

A ben vedere, la mancata attribuzione dei due punti nel caso di specie finisce per determinare una doppia discriminazione in danno della ricorrente:

- nei confronti dei candidati in possesso della laurea triennale (requisito minimo di accesso) il cui titolo di studio è equiparato abnormemente al titolo di studio della ricorrente nonostante quest'ultimo sia di durata maggiore e certamente corrispondente ad una superiore qualificazione professionale;
- nei confronti dei candidati in possesso della laurea specialistica o magistrale, ossia i laureati nel regime del cd. 3+2, i cui titoli beneficiano del punteggio aggiuntivo a differenza dei titoli ex lege equiparati (cd. vecchio ordinamento), come quello di cui è in possesso la ricorrente.

Già tanto determina il concreto capovolgimento della posizione degli aventi

diritto nella collocazione della graduatoria di merito.

Ma vi è di più.

Le conclusioni cui si perviene, lungi dal rappresentare profili innovativi nell'applicazione dei titoli di studio alle procedure di accesso agli impieghi pubblici, risultano oramai *ius receptum* già solo in ragione della diversità sostanziale fra lauree triennali e lauree superiori alle quali corrispondono differenti percorsi di studio anche in termini di durata dei corsi accademici; d'altra parte la giurisprudenza ha sempre riconosciuto l'illegittimità dei criteri dei bandi di concorso tendenti ad omologare i due livelli di preparazione.

Ebbene, non a caso, codesto on.le Tribunale ha da ultimo, nei giorni scorsi, accolto la domanda cautelare di altra candidata collocata nella graduatoria per cui è ricorso ed alla quale non venivano riconosciuti i due punti per il titolo superiore a quello di accesso al concorso (cfr. TAR Lazio, Sez. Quarta, 14/02/2022, n. 1739/2022 nel giudizio n. 530/2022 reg.ric.), richiamando proprio la pregressa e pacifica giurisprudenza sull'argomento (TAR Lazio, sez. III ter, n. 12613/2021).

“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale o quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale” (così TAR Lazio, Sez, III ter, sentenza richiamata).

L'identità della posizione di quella candidata con la odierna ricorrente non necessita di ulteriori argomentazioni a sostegno attesa la logicità e, lo si ripete, l'univocità dell'orientamento giurisprudenziale sul punto.

E allora il giudizio valutativo della P.A. risulta illegittimo e viziato sotto diversi e concorrenti profili.

In primis per eccesso di potere avendo l'operato della Commissione esaminatrice generato un'irragionevole e illogica disparità di trattamento fra candidati in possesso di titoli conseguiti in percorsi di studio differenti, omettendo così di correttamente interpretare il combinato disposto fra gli art. 6 e 2 del bando di concorso che imponeva il riconoscimento dei due punti aggiuntivi anche ai candidati in possesso della laurea conseguita nel cd. vecchio ordinamento.

1.2 Ove non si ritenesse tanto, l'odierna ricorrente impugna *in parte qua* il bando di concorso, in particolare l'art. 6 in uno con le risultanze della valutazione lesiva cristallizzata nella graduatoria impugnata, avendo l'Amministrazione indicente omissa di prevedere fra i titoli meritevoli del punteggio aggiuntivo (comma 2, lett. "i") anche la laurea conseguita nel regime universitario previgente.

1.3 E' un dato anche l'evidente carenza di istruttoria derivante dalla mancata considerazione del titolo di studio della ricorrente, così come la palese violazione del richiamato Decreto ministeriale 09/07/2009 e della specifica normativa di settore in tema di equiparazione dei titoli universitari ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi.

Ai plurimi vizi in cui è incappata la Commissione non si accompagna alcuna motivazione che possa dar conto del l'iter logico giuridico seguito nella valutazione.

Un'ultima chiosa si impone.

1.4 Se il concorso pubblico è preordinato a garantire la selezione del migliore

—◆—

candidato, secondo l'applicazione del criterio meritocratico, le censurate violazioni, che privilegiano i candidati meno qualificati, finiscono per ledere anche il principio di buona andamento ed imparzialità di cui all'art. 97 Cost. che è cardine del sistema giuridico.

2) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO, ILLOGICITÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIGUARDO AI PRINCIPI COSTITUZIONALI (ARTT. 3, 51, 97 COST.), DELLA DIRETTIVA U.E. 27/11/2000 N. 78 E DEL D.LGS. 216/2003, DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 127/97. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

2.1 Per quanto il motivo di ricorso sub. 1) rivesta *ictu oculi* carattere assorbente, rendendo inutile ogni ulteriore censura in ordine al merito della vicenda, proprio il richiamo al principio costituzionale del buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa consente di cogliere lo iato logico, prima che giuridico, di riservare nel bando un vero e proprio privilegio ai candidati che abbiano conseguito la laurea da meno anni rispetto agli altri concorrenti.

Va da sé che tale criterio, cristallizzato nell'art. 6, co. 2, lett. a) del bando di concorso, è ben lungi dal considerare la reale preparazione del candidato, poiché un candidato di maggiore anzianità accademica ben potrebbe – anzi nella maggior parte dei casi lo è!! – essere di livello formativo superiore rispetto al candidato più giovane.

Proprio l'età è, infatti, la discriminante malcelata utilizzata al fine di privilegiare nella selezione i candidati più giovani se vero, come è vero, che secondo *l'id quod plerumque accidit* al titolo di studio conseguito da più anni corrisponde un'età maggiore.

Volendo per un istante indugiare sulla reale (e palese) intenzione di chi ha

stilato i predetti criteri, va da subito evidenziato che la giurisprudenza di codesto on.le TAR ha già statuito in ordine alla certa illegittimità di siffatta previsione proprio ribadendo la necessità di quell'imprescindibile collegamento con la reale preparazione dei candidati di cui è anche espressione il richiamato principio di buona andamento ed imparzialità.

Ogniqualevolta l'Amministrazione si discosti da tali direttrici ermeneutiche, come accaduto di recente nel caso del bando di concorso adottato dalla Banca d'Italia, i cui principi giurisprudenziali sono estensibili anche a quello che ci occupa, incapperà - fra l'altro - nel vizio di eccesso di potere.

I criteri selettivi del bando *«per non contrastare con il dettato costituzionale del favor participationis proprio dei concorsi pubblici, della valorizzazione del merito e, in verità, anche del buon andamento della p.a., debbano sempre tradursi in meccanismo di valutazione improntati a criteri obiettivamente logici e ragionevoli, insuscettibili di condurre a risultati paradossali o comunque discriminatori, e non possano essere fondati su elementi privi di qualsiasi reale collegamento con la preparazione dei candidati o con la loro capacità di sostenere le prove concorsuali, come si rivela il criterio dell'epoca di conseguimento del titolo di studio...»* (così TAR Lazio, Sezione Seconda Bis, 25/01/2021, n. 980/2021, preceduta da TAR, Seconda Bis, 07/01/2021, n. 205/2021, seguita da ulteriore e copiosa giurisprudenza sul punto).

Inutile aggiungere che nel caso di specie proprio la previsione del raddoppio del punteggio in favore di coloro che avessero conseguito il titolo di studio da non oltre 7 anni finisce per compromettere la posizione di tutti quei candidati laureati da più anni, come avvenuto per la odierna ricorrente.

2.2 L'esame congiunto delle doglianze fin qui esposte induce a censurare a

monte l'iter logico seguito, non solo dalla Commissione esaminatrice, ma ancor prima dalle impugnate clausole del bando di concorso, con ogni evidenza finalizzate a far vincere i candidati di più giovane età.

Una tale evenienza, oltre a stridere anche con il principio di uguaglianza, si pone in violazione di fondamentali principi di matrice eurounitaria siccome recepiti in sede nazionale.

La Direttiva UE 27/11/2000 n. 78 – recepita nell'ordinamento italiano con d. lgs. n. 216/03 – detta una serie di requisiti volti a sancire la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

In particolare, l'art. 2, comma 1 e 2, di tale Direttiva dispone testualmente:

“Ai fini della presente direttiva, per principio della parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1.

Ai fini del paragrafo 1:

a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:

i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano

appropriati e necessari; (...).”

Tali principi sono stati puntualmente recepiti dal legislatore nazionale, le cui previsioni normative ricalcano il contenuto di quelle di cui alla cennata Direttiva (cfr. art. 3 d. lgs. n. 216/03).

Rebus sic stantibus, entrambe le censurate clausole del bando di concorso relative ai titoli di studio, da un lato con il mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo alle lauree cd. vecchio ordinamento, dall'altro con l'abnorme attribuzione del raddoppio dei punti di cui all'art. 6, co. 2, finiscono per rappresentare una discriminazione dei candidati al concorso in ragione dell'età in patente violazione dei fondamentali principi giuridici richiamati.

Del resto anche quando il legislatore ha inteso preferire nell'assunzione ai pubblici impieghi il candidato più giovane lo ha sempre fatto a parità di merito e di punteggio e giammai a priori ovvero bypassando la preparazione dei candidati; l'art. 3, co. 7, della legge n. 127 del 1997, infatti, che pur rappresentò un principio innovativo in *subiecta materia*, antepone alla preferenza del candidato più giovane – ferma restando la parità di punteggio dei candidati - il principio secondo cui «*Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età ..*».

Le impugnate clausole del bando, unitamente alla valutazione operata e di cui la graduatoria è espressione, ledono gli esposti principi rappresentando una surrettizia discriminazione in ragione dell'età dei candidati.

Appare quasi pleonastico aggiungere, a questo punto, che non vi è traccia di motivazione negli atti impugnati che avrebbe potuto far comprendere l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi e ancor prima nell'interpretazione dei criteri selettivi fissati nel bando di concorso.

ISTANZE CAUTELARI EX ART. 55 E 56 C.P.A.

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di ricorso che precedono.

Quanto al *periculum in mora* occorre considerare che il Ministero della Giustizia si accinge a contrattualizzare i controinteressati destinatari del presente ricorso, con immissione in possesso degli stessi in data 23 febbraio 2022 (cfr. calendario in all.4 approvato con provvedimento di assunzione del 09/02/2022 in all.3) presso il Tribunale di Taranto.

In mancanza di idonea misura cautelare monocratica finalizzata a sospendere gli atti impugnati in tempi utili l'Amministrazione completerebbe le programmate assunzioni presso il distretto di Lecce immettendo così in ruolo tutti i candidati dichiarati vincitori per cui l'odierna ricorrente sarebbe illegittimamente pretermessa e privata dell'assunzione cui ha diritto.

La fase selettiva, ancorché viziata per le ragioni esposte, è giunta a conclusione per cui con l'esaurimento dei posti disponibili non vi sarebbe più disponibilità del posto occupato da altro candidato.

Inoltre, si consideri che **codesto on.le Tribunale ha già sospeso, fra l'altro, proprio la prefata graduatoria con Ordinanza collegiale n. 1739/2022 del 14.02.2022**, in accoglimento della domanda cautelare di altra candidata alla quale parimenti non veniva riconosciuto il punteggio aggiuntivo (2 punti) per il conseguimento del titolo superiore a quello di accesso al concorso (laurea triennale), con obbligo della P.A. di riesaminare, entro trenta giorni, la posizione della ricorrente alla luce della illogica e irragionevole disparità di trattamento in punto di valutazione dei titoli universitari.

Analoga misura si auspica anche per la odierna ricorrente, anche al fine di evitare il consolidamento di posizioni di terzi non aventi diritto, non avendo


ancora la P.A. provveduto alla riformulazione della gradutoria.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso nonché delle istanze cautelari proposte, con conseguente annullamento degli atti impugnati e vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre contributo unificato come per legge.

Si allegano i documenti come da indice del fascicolo di parte.

Ai sensi dell'art. 41, co. 4, c.p.a. **si chiede sin d'ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami** nei confronti di tutti i candidati cui il presente ricorso non è notificato in forma diretta, atteso l'elevatissimo numero degli stessi e la difficoltà di individuazione di tutti i potenziali controinteressati, secondo termini e modalità a stabilirsi.



Si dichiara che il valore del presente giudizio, concernente la materia del pubblico impiego, è indeterminabile.

Aradeo - Presicce, 20/02/2022

Avv. Alessandra Musardo

Avv. Esmeralda Nardelli

Firmato digitalmente da
ALESSANDRA MUSARDO
CN = MUSARDO ALESSANDRA
T = AVVOCATO
C = IT

Firmato digitalmente da: Esmeralda Nardelli
Data: 21/02/2022 09:10:56